

RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO:

Indice

- **Articolo di S. E. Mons. Decano
sull'Osservatore Romano del 9 settembre 2015:**

- **Osservatore Romano dell'8 ottobre 2015:
Il Direttore dell'Osservatore Romano,
Prof. Gian Maria VIAN intervista il Decano
della Rota Romana sulla riforma
del processo matrimoniale**

- **La "Mens" del Pontefice sulla Riforma dei
Processi matrimoniali
Osservatore Romano dell'8 novembre 2015**



**Articolo di S. E. Mons. Decano
sull'Osservatore Romano del 9 settembre 2015:**



Con i motupropri «Mitis iudex Dominus Iesus» e «Mitis et misericors Iesus»

Papa Francesco rifonda il processo matrimoniale canonico

di PIO VITO PINTO*

La competenza di riformare l'ordinamento canonico riguardante la validità o nullità del vincolo sacramentale matrimoniale appartiene strettamente al Romano Pontefice. Essa è espressione della "potestà delle chiavi" affidata da Cristo a Pietro e ai suoi successori, secondo il magistero di Leone Magno, primo Papa a esprimere la chiara consapevolezza che appunto ai successori di Pietro è passata tutta la potestà per il governo delle anime della Chiesa, che è di Cristo.

Scopo della commissione speciale istituita da Papa Francesco il 27 agosto 2014 era la revisione del solo ordine processuale. Nella storia la Chiesa ha sempre inteso rendere visibile ed efficace la grazia salvifica di Cristo, pur nel mutare delle epoche e attraverso le vicende caduche degli uomini peccatori, ma con lo scopo costante di operare la salvezza (*salus animarum*). Così, tre Papi — Benedetto XIV nel 1741, Pio X nel 1908 e ora Francesco —

hanno avuto l'ispirazione di una riforma profonda del processo matrimoniale, per servire questo supremo scopo in tempi molto diversi fra loro.

Con le decretali precedenti Benedetto XIV, la sentenza affermativa di nullità del matrimonio non appellata era immediatamente esecutiva dopo una sola istanza, con la conseguenza dello stato libero e della possibilità di un nuovo matrimonio.

Papa Lambertini, sommo giurista, da una parte consolidò il sistema dello scioglimento pontificio per grazia del vincolo rato e non consumato; dall'altra, per fermare gli abusi commessi da vescovi e tribunali soprattutto in Polonia nel dichiarare le nullità di matrimonio, con la costituzione apostolica *Dei miseratione*, promulgata il 3 novembre 1741, decise la necessità della doppia sentenza conforme, nel medesimo capo di nullità matrimoniale giudicato in prima istanza, per poter celebrare un nuovo matrimonio canonico.

Questo sistema ha retto fino ai giorni nostri. Unica eccezione fu quella delle facoltà concesse *ad experimentum* da Paolo VI alla conferenza episcopale statuniten-

se, concluse con la norma comune, dapprima del motuproprio *Causas matrimoniales* (28 marzo 1971) e quindi con il sistema processuale proprio del *Codex iuris canonici* del 1983. In verità, pur mantenendo la doppia conforme, il nuovo sistema codiciale rendeva più agile, secondo l'auspicio di Papa Montini, la possibilità di ottenere la nullità matrimoniale con la procedura detta breve in seconda istanza, secondo il canone 1682 § 2.

Pio X, fedele al suo motto *reformare omnia in Christo*, pur conservando nella sostanza il sistema processuale di Papa Lambertini, si distinse grazie all'impulso espresso da un suo illuminato collaboratore. Secondo Michele Lega, primo decano della Rota restituta e poi cardinale, i processi canonici devono infatti preferibilmente celebrarsi nelle diocesi, limitando al massimo gli appelli e i ricorsi alla Sede apostolica. È quanto si propongono i motuproprii *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*.

La riforma di Papa Francesco, mossa dal medesimo spirito che sostenne Benedetto XIV e Pio X, si distingue però non soltanto per una vera e propria rifondazione del processo matrimoniale canonico, ma innanzi tutto per i principi teologici ed ecclesiologici che la sostengono.

Bisogna partire da quanto è stato già delineato con chiarezza nell'arco di quasi mezzo secolo — dal pontificato di Paolo VI a quello di Benedetto XVI — ed espresso nella quarantesima proposizione finale del Sinodo dei vescovi del 2005. Questa raccomandava “di approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di essere condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana”. E nell'introduzione all'istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sulla pastorale dei divorziati risposati il cardinale Ratzinger osservava: “Si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è *ipso facto* un matrimonio sacramento. All'assenza del sacramento appartiene la fede”. Proprio questo è il punto sulla questione che ha mantenuto sempre come teologo, da arcivescovo di Monaco e Frisinga, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e infine da Papa.

C'è un punto dell'analisi comune tra Benedetto XVI e Francesco sul sacramento celebrato senza fede da un gran numero di divorziati e risposati civilmente, costretti a vivere nelle periferie, lontani dalle porte delle nostre chiese (cfr. *Evangelii gaudium*, n. 46). Ma c'è una novità essenziale che va delineando la missione propria di Papa Francesco. Non è più l'ora soltanto delle analisi, è l'ora dell'agire, di iniziare quell'opera di giustizia e di misericordia da troppo tempo attesa, riordinando la prassi pastorale e canonica sostanzialmente in vigore da poco meno di tre secoli. Così annunciava Francesco già all'inizio del pontificato, il 28 luglio 2013, concludendo la giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro.

Così Francesco, con questa legge fondamentale dà il vero inizio alla sua riforma: ponendo al centro i poveri, cioè i divorziati risposati tenuti o considerati lontani, e chiedendo ai vescovi una vera e propria *metánoia*. Cioè una "conversione", un cambiamento di mentalità che li convinca e sorregga a seguire l'invito di Cristo, presente nel loro fratello, il vescovo di Roma, di passare dal ristretto numero di poche migliaia di nullità a quello smisurato di infelici che potrebbero avere la dichiarazione di nullità — per l'evidente assenza di fede come ponte verso la conoscenza e quindi la libera volontà di dare il consenso sacramentale — ma sono lasciati fuori dal vigente sistema.

Papa Francesco promulga il nuovo ordinamento processuale canonico di nullità matrimoniale auspicato da una larga maggioranza dei Padri sinodali. Ma questo per essere applicato in verità e giustizia ha bisogno della libertà del cuore e della mente dei vescovi, nel segno di una collegialità non di principio, ma nei fatti.

La prima grande novità è l'invito del Pontefice nel motuproprio che i vescovi riassumano l'esercizio dei santi vescovi dei primi secoli della Chiesa, che tenevano a manifestare personalmente la potestà sacramentale — ricevuta con l'imposizione delle mani nell'ordinazione episcopale — di padri, maestri, giudici.

Francesco, Pontefice "servo con i servi", chiede ai vescovi di esercitare e vivere la loro potestà sacramentale, ricevuta non da Pietro ma dallo Spirito Santo. Il vescovo, dunque, servo delle anime, è chiamato a svolgere il ministero della *diakonia* per la salvezza dei fedeli, rendendosi disponibile all'ascolto, in tempi e modi che sottolineino il valore



Donna deliziosa - Donato di Donato (1910-1911) - Museo di Palazzo Venezia

della misericordia e della giustizia. In particolare, come si evince dalla preghiera di ordinazione episcopale, il vescovo riceve il triplice potere di rimettere i peccati, affidare i ministeri, sciogliere dai vincoli.

Nei due motuproprii - posti dal Papa sotto la protezione della Madre di Dio - il vescovo diocesano, o l'eparca, è l'anima del processo cosiddetto breve, che potrà attuarsi secondo le strette condizioni indicate: l'evidente nullità nei fatti incontestabili (già sopra accennati), l'accordo delle parti (o per lo meno l'assenza dichiarata della parte convenuta dal processo), l'immediata sentenza affermativa, considerate con gravità le scritture delle parti e del difensore del vincolo; oppure egli rinvia al processo ordinario, nel caso in cui, assistito sempre dall'istruttore e dall'assessore, non sia in grado di raggiungere la certezza morale per la dichiarazione di nullità.

Ma come potranno i vescovi, o gli eparchi, soprattutto nelle grandi diocesi, assicurare, almeno in parte e come segno, questo loro compito di pastori giudici? Ciò che importa è che lo spirito di collegialità e comunione dei vescovi con quanto disposto dal Pontefice inizi a permeare il cuore e la mente dei pastori. I fedeli attendono con ansia e amore tale *metánoia* e saranno comunque pazienti nel Signore davanti alla buona fede dei loro pastori. L'anno del giubileo della misericordia attende questo segno di umile obbedienza da parte dei pastori delle Chiese allo Spirito che parla loro attraverso Francesco.

Aprè il cuore alla speranza il recente corso di formazione della Rota romana a Città del Messico, con la partecipazione di circa quattrocento preti e laici, donne e uomini provenienti da tutte le Nazioni centroamericane, inviati dai loro pastori ed entusiasti di poter servire nelle loro Chiese i poveri, assistendo il ministero giudiziario dei vescovi. Francesco ha inviato una lettera esprimendo la fiducia che tali corsi possano moltiplicarsi come "servizio del Papa alle Chiese particolari, facendo memoria del primo Pietro" secondo la testimonianza del "suo terzo successore, il Papa Clemente I, che nella sua lettera ai Corinzi interviene regolando le distinte materie di quella comunità locale".

La comunione e la collegialità richieste dal nuovo processo avranno certo bisogno di tempo per lo studio...e...la...formazione. Ma quel che conta è l'accoglienza del nuovo espresso da Papa Francesco: il servizio e la misericordia verso questa categoria di poveri, il grande numero di divorziati che attendono, se possibile, un nuovo matrimonio canonico. La formazione permanente aiuterà a far sì che ogni vescovo, avendo il proprio tribunale per le cause di nullità matrimoniale, riscopra il ministero, affidatogli nell'ordinazione, di giudice dei suoi fedeli.

In sintesi, la riforma è caratterizzata dalla centralità del vescovo diocesano, o dell'eparca, nel segno della collegialità. I vescovi non potranno tuttavia fare sconti sul vincolo matrimoniale se esso fosse valido, perché sarebbe un tradimento nei confronti non del Papa ma di Cristo. Infatti, maestro della loro potestà sacramentale è Cristo stesso, che li aiuterà a evitare eventuali abusi.

In caso di evidenti nullità di matrimonio il processo è breve — bisogna evitare i termini “sommario” e “amministrativo” — e qui il giudice è il vescovo, che si serve di due assessori con i quali discute sulla certezza morale dei fatti adottati per la nullità matrimoniale. Se il vescovo raggiunge questa certezza, pronuncia la decisione, altrimenti invia la causa al processo ordinario.

Nel processo breve raro è l'appello, perché vi sono l'accordo delle parti ed evidenti fatti circa la nullità; e in presenza di elementi che inducono a ritenere l'appello meramente dilatorio e strumentale, questo potrà essere rigettato per mancanza dei presupposti giuridici.

Il processo ordinario invece può durare un anno al massimo, viene abolita la doppia conforme e infine la sentenza affermativa non appellata diviene *ipso facto* esecutiva. Se si propone l'appello dopo una sentenza affermativa, questo può essere respinto in caso di evidente mancanza di argomenti, per esempio in caso di appello strumentale per nuocere alla controparte.


La riforma tiene conto del motivo precipuo della richiesta di nullità matrimoniale: questa viene chiesta per motivi di coscienza, per esempio vivere i sacramenti della Chiesa o perfezionare un nuovo vincolo stabile e felice, a differenza del primo.

La speditezza del processo va poi verso una maggiore limitazione degli appelli alla Santa Sede, cioè alla Rota romana, o del ricorso alla Segnatura apostolica per la nuova proposizione della causa negata dalla Rota.

Il Papa auspica infine che si giunga appena possibile alla piena gratuità delle cause, secondo il principio della Scrittura: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E le persone abbienti potranno essere invitate a contribuire con donazioni a beneficio dei più poveri.

Secondo sant'Ireneo, gloria di Dio è l'uomo vivente. Sia concesso di aggiungere: l'uomo salvato dal ministero sollecito di giustizia e di misericordia della Chiesa.

*Decano della Rota romana



**Intervista del direttore dell'Osservatore Romano
a S. E. Mons. Decano del 8 ottobre 2015**

L'OSSERVATORE ROMANO

GIORNALE QUOTIDIANO



POLITICO RELIGIOSO

Unicuique suum

Non praevalent

Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale

Speranza e non paure

La rifondazione del processo matrimoniale con i motupropri dello scorso 8 settembre, il rapporto con i due sinodi su matrimonio e famiglia, lo snellimento e la semplificazione auspicata dai vescovi di tutto il mondo, la centralità del vescovo giudice, la rivalutazione del diritto del metropolita: sono questi i temi affrontati dal decano della Rota romana, Pio Vito Pinto, un mese dopo la promulgazione dei due documenti che entreranno in vigore l'8 dicembre, inizio

del giubileo della misericordia, in un'intervista con il direttore dell'Osservatore Romano. E si tratta di una riforma profonda, che già in questi primi giorni dei lavori sinodali è stata salutata con favore – sottolinea il prelato – come una legge chiara, disposta per rispondere a bisogni urgenti dei fedeli e dalla quale il Papa si aspetta che venga speranza, non paure.

Si può stabilire un rapporto tra i due documenti papali e il sinodo?

I due motupropri sono frutto del cammino sinodale ed espressione autentica della collegialità episcopale. Com'è noto, vi è stata infatti, prima delle due assemblee sinodali, una larghissima consultazione. I documenti scaturiscono dunque da un'ampia esperienza collegiale, emersa dai questionari inviati a tutte le conferenze episcopali. E da questi è risultata un'amplissima convergenza sull'esigenza di snellire e semplificare i processi matrimoniali, come sottolinea il numero 115 dell'*Instrumentum laboris* e hanno detto i cardinali Baldisseri ed Erdő nelle rispettive relazioni di apertura del sinodo.

Snellire e semplificare i processi: che significa in concreto?

Come già aveva disposto Pio X all'inizio del Novecento, il Pontefice ha inteso restituire in pieno l'esercizio della potestà giudiziale al vescovo diocesano e al metropolita, cioè all'arcivescovo capo di una provincia ecclesiastica. In questo modo Papa Francesco vuole una maggiore prossimità delle strutture della Chiesa ai fedeli.

Quali sono i capisaldi di queste nuove leggi?

La riforma di Papa Francesco affida a ogni vescovo diocesano due tipi di processo: quello più breve e quello ordinario. Nel primo caso è il vescovo a giudicare personalmente, se vi è piena evidenza delle prove di nullità; in questo caso, dopo una breve istruttoria, assume la certezza morale e firma la sentenza. Non è tuttavia il vescovo a istruire le cause, ma i suoi collaboratori: il vicario giudiziale o altro giudice istruttore. Se invece non vi è immediata evidenza delle prove, il caso viene inviato al processo ordinario. Per questo ogni vescovo deve costituire un tribunale diocesano per le nullità matrimoniali: collegiale, ma in caso di impossibilità anche con un giudice unico. In concreto, ogni richiesta di nullità va indirizzata al vicario giudiziale diocesano, che decide in quale dei due tipi di processo deve essere risolto il caso. Il processo breve prevede la possibile presenza delle parti, a differenza del processo ordinario, e deve risolversi in un arco di tempo che può oscillare da due settimane a un mese. Aspetti, questi, che mostrano la grande novità di questo tipo di procedimento, non a caso affidato dal successore di Pietro al vescovo in persona, perché questi non cada in abusi a danno della verità del vincolo matrimoniale: abu-

sando, infatti, il vescovo tradirebbe non il Papa, ma Cristo stesso. E per entrambi i processi la gratuità, fortemente auspicata dai motupropri, mostrerà con tutta evidenza il loro

spirito pastorale, volto unicamente al bene dei fedeli. E questi comprendono immediatamente lo spirito di povertà che deve ispirare la Chiesa.

Le leggi sono retroattive?


Com'è noto, il nuovo regime giuridico entrerà in vigore dall'8 dicembre prossimo e non avrà effetti retroattivi. Tuttavia, nel caso di un processo già in corso e la cui sentenza di nullità sia data e notificata successivamente all'8 dicembre, si applicheranno gli effetti della riforma e la sentenza affermativa sarà quella definitiva.


Che accadrà ai tribunali regionali?

Questa legge rifonda e riordina in pieno, *ex integro*, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All'interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province.

Come esprimere il significato di questa centralità del vescovo giudice?

Rispondo con un esempio. In alcune circostanze particolari il vescovo, come pastore e giudice del suo gregge, potrebbe consegnare personalmente la sentenza di nullità alle parti interessate. Sarebbe un segno di prossimità evangelica ai fedeli, in molti casi feriti da anni di sofferenza. La Chiesa infatti è mistero e il vescovo è colui che accompagna, quasi conduce per mano i fedeli: in questo senso è mistagogo, come furono Basilio e Giovanni Crisostomo in oriente, Ambrogio e Agostino in occidente. (g.m.v.)





**La “Mens” del Pontefice
sulla Riforma dei Processi matrimoniali Osservatore
Romano dell’8 novembre 2015**



La «mens» del Pontefice

Sulla riforma dei processi matrimoniali

La «mens» del Pontefice

Sulla riforma dei processi matrimoniali

Due mesi fa, l'8 settembre, sono stati promulgati i due motuproprii Mitis iudex dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus con cui il Pontefice ha rifondato il processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio. A poco più di un mese dalla loro entrata in vigore — il prossimo 8 dicembre — si è tenuto il 4 novembre l'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale con la pubblicazione dell'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, che è stata pubblicata sull'Osservatore Romano del 5 novembre. Introducendo l'intervento del sostituto, il decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto, ha letto la seguente dichiarazione.

Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore della Chiesa sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015:

1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;

2. I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza.

